

Assicurazione di protezione giuridica del paziente

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Edizione 01.2010

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) di Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA per l'Assicurazione di protezione giuridica del paziente nell'ambito delle assicurazioni per costi di guarigione della CSS Assicurazione SA (di seguito denominata CSS).

Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA (di seguito denominata Orion) è soggetto di diritto dell'Assicurazione di protezione giuridica del paziente con sede statutaria alla Aeschenvorstadt 50, 4051 Basilea. Orion è una società anonima secondo il diritto svizzero.

Indice

I	Cerchia di persone assicurate	2
Art. 1	Persone assicurate	2
<hr/>		
II	Prestazioni d'assicurazione	2
Art. 2	Prestazioni assicurate	2
Art. 3	Rischi coperti	2
Art. 4	Restrizioni generali	2
Art. 5	Validità temporale e territoriale	2
Art. 6	Dichiarazione di un caso di sinistro	2
Art. 7	Liquidazione del sinistro da parte di Orion	2
Art. 8	Intervento di un avvocato	2
Art. 9	Divergenze d'opinione	2
<hr/>		
III	Diverse disposizioni	3
Art. 10	Violazione dei doveri	3
Art. 11	Comunicazioni	3
Art. 12	Diritto applicabile e foro	3
<hr/>		
IV	Servizio giuridico di Orion Assicurazione di protezione giuridica SA	3

I Cerchia di persone assicurate

Art. 1 Persone assicurate

Sono assicurate le persone che, oltre ad aver stipulato presso la CSS una

- «Assicurazione CSS Standard»
- «Assicurazione CSS Standard plus»
- «Assicurazione ospedaliera myFlex»

hanno optato per il modulo «Protezione giuridica del paziente» e hanno pagato il relativo premio.

II Prestazioni d'assicurazione

Art. 2 Prestazioni assicurate

2.1 Oltre alle misure che adotta direttamente e alle proprie spese di gestione della pratica, Orion garantisce all'assicurato, per ogni caso di sinistro, la presa a carico delle seguenti spese qui elencate esaurivamente, fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 250 000:

- a) le spese legali e gli onorari d'avvocato prima del processo o nel corso di una procedura, secondo le usuali tariffe locali. Orion non è legata a convenzioni d'onorari tra l'assicurato e l'avvocato;
- b) le spese delle perizie ordinate da Orion, dal legale dell'assicurato o dal Tribunale, secondo le usuali tariffe locali;
- c) le spese e tasse di giustizia a carico dell'assicurato;
- d) ripetibili o indennità giudiziarie pagabili alla controparte e messe a carico dell'assicurato. Se tali indennità sono riconosciute all'assicurato, esse spettano ad Orion sino a concorrenza dell'importo delle proprie prestazioni;
- e) nei limiti della validità territoriale della protezione giuridica del paziente, le spese per l'incasso delle somme che da sentenza giudiziaria o mediante transazione sono state riconosciute all'assicurato in un caso di sinistro coperto da Orion;

2.2 Restrizione: Orion non prende a carico il danno che l'assicurato ha subito.

Art. 3 Rischi coperti

3.1 In relazione al trattamento medico in seguito ad una malattia e/o un infortunio Orion assicura la tutela degli interessi legali dell'assicurato in caso di controversie dovute ad errori di diagnosi o di trattamento con i fornitori di prestazioni mediche riconosciute dalla CSS (medico, dentista, chiropratico, ospedale privato o pubblico, personale paramedico o altri) e con i loro assicuratori per responsabilità civile.

3.2 Restrizioni: Non sono assicurate controversie:

- a) in relazione a trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici, come pure trattamenti non riconosciuti dalla CSS Assicurazione malattie SA e/o CSS Assicurazione SA;
- b) in relazione ad onorari e fatture dei fornitori di prestazioni;
- c) con assicurazioni proprie dell'assicurato e con istituzioni d'assicurazione sociale.

Art. 4 Restrizioni generali

Non sono coperti:

- a) i rischi non menzionati all'art. 3;
- b) le conseguenze dei casi di malattia e/o infortuni esclusi dalla copertura della CSS Assicurazione malattie SA e/o CSS Assicurazione SA;
- c) le controversie con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso di sinistro coperto da Orion, nonché quelli con la stessa Orion.

Art. 5 Validità temporale e territoriale

5.1 La copertura è accordata per le controversie che sopravvengono dopo la stipulazione del modulo «Protezione giuridica del paziente» e per tutto il periodo della durata di validità dello stesso. È determinante il momento della violazione presunta o effettiva di un'obbligazione contrattuale o di un dovere contrattuale.

5.2 La validità territoriale comprende la Svizzera e i paesi esteri limitrofi: Principato del Liechtenstein, Germania, Austria, Italia, Francia.

Art. 6 Dichiarazione di un caso di sinistro

6.1 L'assicurato notifica un caso di sinistro il più rapidamente possibile alla CSS Assicurazione SA, Centro di competenza ass. speciali, Casella Postale 2568, 6002 Lucerna. Nei casi in cui ci si deve avvalere della protezione giuridica del paziente, dopo verifica della copertura, la CSS trasmette senza indugio il caso ad Orion che poi si metterà direttamente in contatto con l'assicurato.

6.2 Orion declina ogni responsabilità per le conseguenze di una dichiarazione tardiva.

Art. 7 Liquidazione del sinistro da parte di Orion

7.1 Orion prende tutti i provvedimenti necessari per una difesa ottimale degli interessi dell'assicurato.

7.2 L'assicurato fornirà ad Orion tutte le informazioni e procure necessarie e invierà tutti i documenti ed elementi di prova disponibili. L'assicurato si asterrà da ogni intervento nelle trattative condotte da Orion. Senza l'accordo di Orion, l'assicurato non accetterà alcuna transazione, non darà alcun mandato e non inizierà alcuna procedura giudiziaria.

Art. 8 Intervento di un avvocato

8.1 Se:

- occorre nominare un rappresentante in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo;
- esiste un conflitto di interessi;
- Orion lo giudica opportuno per altri motivi, viene designato un avvocato di comune accordo tra Orion e l'assicurato. In caso di mancata intesa, l'assicurato propone tre avvocati, tra i quali Orion sceglie.

8.2 L'assicurato è tenuto ad esonerare l'avvocato nei confronti di Orion dal segreto professionale e ad autorizzarlo – o su domanda di Orion sollecitarlo – ad informare Orion sugli sviluppi del caso, a mettere a disposizione di Orion i documenti principali della pratica e a concertare con Orion ogni decisione importante (intentare una causa, impugnazione, ecc.). Questa clausola non si applica qualora vi sia un conflitto di interessi e le informazioni richieste possano essere pregiudizievoli per l'assicurato.

Art. 9 Divergenze d'opinione

9.1 Se tra l'assicurato ed Orion sorge una divergenza d'opinione in merito alla regolamentazione del sinistro coperto, oppure se Orion rifiuta prestazioni per una misura che considera priva di probabilità di successo, essa motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere al procedimento arbitrale seguente:

l'assicurato ed Orion designano di comune accordo un giurista svizzero (p. es. un avvocato, un giudice, ecc.) in veste di arbitro unico. Questo decide di norma sulla base di un solo scambio informale di scritti, ed imputa le spese di procedura alle parti in base al risultato. Inoltre sono applicabili le norme del diritto cantonale e del Concordato sull'arbitrato, in particolare, in caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico.

- 9.2 Quando Orion rifiuta prestazioni per una misura che considera priva di probabilità di successo, la persona assicurata può – direttamente oppure dopo il procedimento arbitrale – intraprendere a sue spese i passi che ritiene utili. Orion rimborserà le spese all'assicurato (nell'ambito delle prestazioni menzionate all'art. 2) se il risultato così ottenuto sarà in sostanza migliore della soluzione proposta inizialmente da Orion o di quella derivante dalla sentenza dell'arbitro.

III Diverse disposizioni

Art. 10 Violazione dei doveri

Se l'assicurato viola, per colpa sua, gli obblighi:

- a) degli art. 7 e 8 delle presenti CGA
- b) nei confronti della CSS Assicurazione malattie SA e/o della CSS Assicurazione SA, Orion ha il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la violazione abbia comportato delle spese supplementari.

Art. 11 Comunicazioni

Le comunicazioni di Orion all'assicurato sono giuridicamente valide, se indirizzate all'ultimo indirizzo indicato ad Orion.

Art. 12 Diritto applicabile e foro

- 12.1 Salvo quanto diversamente pattuito nelle presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA), sono applicabili i disposti della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 02.04.1908 (LCA) e dell'Ordinanza sull'assicurazione della protezione giuridica del 18.11.1992.
- 12.2 Il foro di un'eventuale azione in giustizia contro Orion è quello del domicilio legale svizzero dell'assicurato o quello della sede di Orion a Basilea.

IV Servizio giuridico di Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA

Orion
Assicurazione di Protezione Giuridica SA
Aeschenvorstadt 50
4051 Basilea
Tel. 061 285 27 27
www.orion.ch
info@orion.ch

